



12/10/2022



Conferenza Unificata 12 ottobre 2022

Punto 14) Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116

Il presente documento reca una serie di proposte di emendamenti al testo in esame che condiziona l'espressione di un parere positivo. In assenza di accoglimento di tali proposte di correttivi, il parere è negativo.

Rifiuti organici

1. All'articolo 182-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, sostituire al comma 4-bis le seguenti parole: *“è applicata”* con le parole *“può essere applicata con disposizione regolamentaria comunale”*

Motivazione

La proposta mira a regolamentare la disciplina delle riduzioni tariffarie sul compostaggio prevedendo che essa possa essere riconosciuta solo previa regolamentazione comunale. L'esenzione obbligatoria disposta con il correttivo in esame amplia significativamente l'ambito delle esenzioni da applicare alle utenze, perché la formulazione originaria dell'art. 208 prevede che tale esenzione sia limitata alle utenze non domestiche che operano nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, mentre la nuova disposizione estende a tutte le tipologie di attività e a tutte le utenze non domestiche e domestiche. Questo comporterà una perdita di gettito derivante dalla TARI che dovrà essere coperto dalla tariffa a carico di tutte le altre utenze, essendo la tari un tributo a copertura totale dei costi del servizio

2. All'articolo 183, comma 1, lettera b-sexties, dopo le parole *“da costruzione e demolizione”* eliminare le parole *“prodotti nell'ambito di attività di impresa”*

Motivazione

La proposta normativa ha l'obiettivo di mantenere coerente la previsione di diritto nazionale rispetto all'indicazione contenuta nel Considerando 11 della direttiva 851/2018 ed evitare l'inclusione di rifiuti appartenenti al codice 17 nell'ambito di applicazione della definizione europea di rifiuto urbano e, conseguentemente, negli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio previsti per tale tipologia di rifiuto. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico per questa tipologia di rifiuti si prevede di continuare a trattare alla stregua degli urbani solo quelli prodotti dal c.d. *“fai da te”*.

3. All'articolo 184, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. I rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare possono essere conferiti al servizio pubblico con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Motivazione

La proposta normativa è intesa a garantire la continuità del servizio pubblico per questa tipologia di rifiuti nel rispetto della definizione europea di rifiuto urbano.

Tale precisazione porta a considerare che i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i., recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

4. All'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, dopo le parole "i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio" eliminare le parole "ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis" e aggiungere le parole "ovvero avviarli autonomamente a riciclo secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis".

Motivazione

La proposta mira a garantire l'obbligo di avvio a riciclo (e non di mero recupero, anche energetico) per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi anche nell'ipotesi di gestione di tale tipologia di rifiuti al di fuori del servizio pubblico.

